

**r.g. n. 31/2023**



**Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere**

**TERZA SEZIONE CIVILE**

IL GD, dr.ssa Elisabetta Bernardel,

letto il ricorso presentato, ai sensi dell'art. 68 C.C.I.I., da Mastroianni Italo e Mastroianni Giuseppe, da intendersi quale procedura familiare, ai sensi dell'art. 66, avendo, il sovraindebitamento origine comune ed avendo, i proponenti un rapporto di parentela di primo grado (padre-figlio);

ferma ed impregiudicata ogni ulteriore valutazione di merito sulla documentazione a supporto del ricorso in sede di valutazione sulla omologa del piano;

rilevato che al ricorso ex art. 67 CCII risulta allegata la proposta ed un piano redatti secondo i precisi criteri ex art. 67 e 68 CCII, oltre ai documenti elencati dalle richiamate disposizioni;

rilevata la presenza della relazione dell'OCC come richiesto ex artt. 67 e 68 CCII che ha indicato le ragioni dell'insolvenza e della diligenza impiegati dai debitori per contrarre le obbligazioni assunte, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità di adempiere a dette obbligazioni, la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, l'indicazione presunta dei costi e la convenienza rispetto ad una procedura avente natura liquidatoria, salvo ogni approfondimento nel merito;

rilevato che non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori;

ritenuti, quindi, sussistenti i presupposti richiesti per l'apertura della richiesta procedura;

considerata altresì sussistente la competenza per territorio di questo Tribunale;

ritenute, *prima facie*, assenti condizioni ostative – ex art. 69 CCII – all’apertura del procedimento di omologa della proposta e del piano per definire lo stato di sovraindebitamento del consumatore, ferma ogni valutazione sulla meritevolezza nella fase della omologazione, anche alla luce della interlocuzione col ceto creditorio ;

visto l’art. 70 C.C.I.I., ai sensi del quale “*il giudice, se la proposta e il piano sono ammissibili, dispone con decreto che siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, il creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza, le successive comunicazioni sono effettuate mediante deposito in cancelleria. Nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati*”;

rilevato vista l’istanza, ex art. 70, IV co. CCII , volta ad ottenere il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive, in particolare la sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi a questo Tribunale R.G.E. n. 138/2021 ad istanza del creditore ipotecario PENELOPE SPV SRL;

ritenuta *prima facie*, ed impregiudicata ogni ulteriore valutazione, l’ammissibilità del piano;

ritenuto opportuno disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata ed il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei consumatori;

ritenuto infatti che le misure protettive richieste da parte ricorrente possano essere concesse in quanto funzionali all’esito positivo del ricorso ex artt. 67 e segg. CCII, posto che eventuali azioni esecutive e cautelari – da eseguire sul bene costituente il patrimonio di parte ricorrente – potrebbero pregiudicare

l'afflusso di liquidità con conseguente irreversibilità della crisi e frustrazione dello scopo del proposto accordo e piano;

visti gli artt. 67, 68 e 70 CCII;

### **P.Q.M.**

il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica

### **DISPONE**

a) la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata ed il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore;

### **DISPONE**

che il piano e la proposta siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con oscurazione, da parte dell'O.C.C., dei dati sensibili ivi contenuti (origine razziale o etnica; opinioni politiche; convinzioni religiose o filosofiche; appartenenza sindacale; dati genetici e biometrici; salute; vita e orientamento sessuale; nominativi dei figli se minorenni) e che tali dati restino pubblicati per il solo tempo di durata della procedura, l'O.C.C. dovendo provvedere alla loro cancellazione/distruzione successivamente alla conclusione o all'estinzione della procedura.

### **ONERA**

l'O.C.C., di dare comunicazione entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, a tutti i creditori, del piano, della proposta e del presente decreto;

### **INVITA**

i creditori a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, con avvertimento che in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

### **AVVERTE**

i creditori che nei venti giorni successivi alla predetta comunicazione potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione prevista ex art. 70, I co., CCII;

## **ORDINA**

all'OCC – sentito il debitore – di riferire entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine previsto ex art. 70, III co., c.c.i.i. a questo Giudice, sull'eventuale proposizione di osservazioni da parte dei creditori e di proporre le eventuali modifiche al piano che si dovessero rendere necessarie;

## **FISSA**

per la comparizione delle parti e dell'OCC l'udienza del 13/4/2023 ore 10:00.

**MANDA ALLA CANCELLERIA PER LE COMUNICAZIONI.**

Santa Maria Capua Vetere, 20.3.2023

Il Giudice

Dr.ssa Elisabetta Bernardel